



**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "GIROTONDO"
E DEL RELATIVO EDIFICIO
SITO IN VIA CADUTI, 7 VAPRIO D'ADDA (MI)
Approvato con delibera di G.C. n° 34 del 14.03.2017**

TITOLO I. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è offrire il servizio di asilo nido ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Vaprio d'Adda e nei **Comuni eventualmente convenzionati, in continuità con lo storico servizio a gestione diretta comunale.**

L'Asilo Nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino ai 3 anni, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, e ad appoggiare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino.

La pedagogia del Nido si caratterizza per l'affermazione della centralità del bambino nella sua globalità prendendo in carico l'unitarietà dei suoi percorsi di crescita affettivi, relazionali e cognitivi.

L'Asilo Nido si pone come luogo di formazione, informazione e confronto tra operatori e genitori per elevare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sulle esperienze educative, sulle condizioni ottimali di sviluppo e sui diritti e bisogni del bambino.

In quanto percepito e accettato come spazio culturale e di socializzazione per il bambino e per la famiglia, l'Asilo Nido favorisce l'instaurarsi di rapporti sociali e di spazi collettivi di scambio e di incontro, anche rivolti ad altre famiglie non utenti del servizio, proponendosi come una delle risposte ai nuovi bisogni della famiglia.

La concessione riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, per bambini dai 3 mesi ai tre anni, che ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo elaborato dal concessionario ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

La concessione, relativa anche all'edificio sede del servizio, riguarda altresì **attività integrative/accessorie e servizi aggiuntivi per la prima infanzia** che possano coinvolgere anche bambini non utenti del Nido (Es. SpazioGioco, incontri a tema con le famiglie ...).

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- ✓ Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

- ✓ Sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- ✓ Valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nelle scelte organizzative/educative del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione nelle forme più opportune;
- ✓ Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "comunità a misura di bambino/a".

ART. 2 CARATTERISTICHE E RICETTIVITA' DELLA STRUTTURA

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido "Girotondo" ubicato in via Caduti,7 – Vaprio d'Adda (MI) nel quinquennio **1.8.2017 – 31.7.2022**.

L'edificio attuale (**ultimato a fine 2007**) ha una superficie utile netta complessiva di **mq 520**, con area pertinenziale a verde attrezzato a giardino di **mq 684**, ed è situato al piano terra come meglio indicato nella allegata planimetria. Tutta la documentazione tecnica sulla struttura e sugli impianti è a disposizione del concessionario presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'asilo nido ha una **capacità ricettiva strutturale di 48 posti/utenti** come da provvedimento autorizzativo Decreto Dirigenziale n. 3/2008 del 23.1.2008 della Città di Desio – Ufficio comune per le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti e sino al **31.7.2017 è gestito direttamente dal Comune di Vaprio d'Adda**.

In base a quanto precisato nelle circolari n. 45 e n. 11 del 18.10.2005 della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia, detta capacità ricettiva può essere incrementata **del 20% massimo**.

Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarsi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

L'Asilo Nido **Comunale** di Vaprio d'Adda è unità **d'offerta accreditata** con Determinazione n. 189/46 dell'1.4.2015 di presa d'Atto del Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona e alla Comunità" in base alla DGR n. 20943/2005 "Definizione dei criteri per l'accredimento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili" e ai requisiti **di accreditamento delle Unità di Offerta Sociali** approvati dalle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti di Trezzo sull'Adda e di Vimercate, rispettivamente nelle date 4 e 7 Marzo 2011.

Prima dell'avvio del servizio il concessionario dovrà trasmettere alla asc "offertasociale" nuova Comunicazione Preventiva Esercizio, fatte salve indicazioni diverse che potranno pervenire dall' Ufficio di Accreditamento e/o dalla ATS di competenza.

La struttura viene **concessa già arredata, attrezzata** e corredata di suppellettili e di ogni materiale di consumo (prodotti di igiene, pulizia, pannolini, materiale didattico, giochi, biancheria, tende, cancelleria etc.) che risulteranno **presenti nella struttura** alla data **del 31.7.2017**. Il concessionario

piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d'Adda – Città Metropolitana di Milano
tel. 02 9094004 + 5 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158
e-mail serviziisociali@comune.vapriodadda.mi.it



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

si obbliga a proprie spese a completare eventualmente l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati.

Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività integrative (Es. SpazioGioco, Tempo per le Famiglie...) innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo **di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto.**

Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale.

Il termine per l'inizio di svolgimento del servizio di asilo nido nella struttura è il 01/09/2017.

Entro il termine del 31 agosto 2017 il concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare, degli arredi e attrezzature secondo l'inventario del Comune.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l'esecuzione del servizio. La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio. Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti la struttura immobiliare e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa dati in consegna al concessionario;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione della concessione.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il Comune potrà accedere ed utilizzare i locali dell'asilo nido per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura del servizio al pubblico e previa comunicazione scritta al concessionario con un congruo anticipo. In orario di apertura del servizio il Comune, previo accordo con il concessionario sull'orario, potrà disporre della sala riunioni dell'Asilo Nido e delle attrezzature d'ufficio necessarie per incontri periodici tra il personale educativo del servizio di assistenza educativa scolastica nell'ambito della quale dovrà essere riservato almeno un armadio chiudibile per la conservazione del materiale inerente al servizio stesso.

Amministratori e personale del Comune (soprattutto tecnici comunali e personale dei Servizi Sociali), in qualunque momento, con modalità comunque rispettose del contesto educativo,



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

potranno ispezionare i locali al fine di verificarne lo stato e di valutare la richiesta al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 3 SITUAZIONE ATTUALE DELL'ASILO NIDO

Attualmente il servizio è gestito direttamente dal Comune dal lunedì al venerdì con il seguente personale:

- n°1 coordinatore comunale part-time 18h, profilo professionale educatore Cat. C6 .
- n. 2 educatrici di cui n. 1 a tempo pieno (pensionamento Aprile 2017) e n. 1 part-time educatore Cat. C6
- n°3/4 educatrice 30 ore settimanali, ad integrazione del personale comunale, fornite da cooperativa sociale tramite asc "offertasociale" anche per attività integrativa SpazioGioco "GiocaNido"
- n.1 ausiliaria comunale addetta alle pulizie, ai servizi di supporto e all'assistenza al pasto a n.30 ore /settimana con limitazioni delle mansioni per problemi di salute
- n.1 ausiliaria integrativa addetta alle pulizie, ai servizi di supporto e all'assistenza al pasto a n.20 ore /settimana fornita dalla Cooperativa Sociale "Il Carro" ;

Come previsto dal DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di C.C. 71 del 19/12/2016 l'Asilo Nido rimane in carico al Comune fino al 31/07/2017, **dal 1°agosto 2017** il servizio asilo nido sarà dato in concessione ad un soggetto privato specializzato nei servizi educativi della prima infanzia.

Il personale comunale (la coordinatrice part-time, n. 1 Educatrice part-time e n.1 addetta ai servizi ausiliari, attualmente assegnate all'asilo nido, dopo il 31/07/2017) **verranno mantenute all'interno della struttura comunale e saranno destinate ad altre attività compatibili con il loro profilo professionale.**

Attualmente i bambini iscritti sono n. 37 anche per gli effetti della Misura Regionale **NIDI GRATIS**, ma gli iscritti nel triennio 2013/2015 sono stati circa mediamente n. 20/25 per ciascun anno.

Il Concessionario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative che coinvolgano **anche minori della prima infanzia non utenti e le loro famiglie, prioritariamente residenti, che saranno valutate in sede di gara.**

Esclusivamente per le attività integrative, eventuali famiglie non residenti vi potranno accedere, in caso di posti disponibili ed una volta esaurite le istanze delle famiglie residenti, senza preventiva convenzione tra il Comune di Vaprio d'Adda ed il Comune di appartenenza.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di **proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:**



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

- Servizi EDUCATIVI (compreso coordinamento, eventuali specialisti, eventuale personale di sostegno);
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI (**servizio veicolato gestito per vincolo contrattuale sino al 31.7.2018 dalla ditta sodexo**);
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI-SANITARI (es. pannolini);
- Pagamento di tutte le UTENZE **ad eccezione delle spese di riscaldamento che rimangono in capo a carico del Comune (in quanto oggetto di contratto di servizio con ATES)**: il concessionario dovrà provvedere alla voltura degli attuali contratti a proprie spese e al pagamento diretto delle utenze;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura e degli impianti (ad eccezione del suddetto impianto di riscaldamento);
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, etc....);
- MANUTENZIONE e SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- ELABORAZIONE **progetto educativo, regolamentazione funzionamento, tariffazione, piano della Sicurezza, Carta dei servizi e quant'altro necessario alla completa autonoma gestione del servizio nei limiti e in base ai criteri generali dettagliati negli articoli seguenti.**
- GESTIONE AMMINISTRATIVA, anche con riguardo alle attività integrative/accessorie, relativa alle iscrizioni, formulazione e gestione delle eventuali graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme;
- ALTRE EVENTUALI ATTIVITA' innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla mission del servizio

La concessionaria dovrà realizzare una **gestione autonoma del servizio socio-educativo**, anche **eventualmente mantenendo o adattando alcune norme del Regolamento Comunale valevole sino al 31.7.2017** in base ai seguenti criteri gestionali:

- **sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata**, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei/delle bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;
- **garantire il mantenimento del buon livello qualitativo di un servizio educativo storico** valorizzandone il background professionale ed i contenuti progettuali che ne hanno contraddistinto l'attività e che sono diventati ricchezza per il patrimonio socio-educativo della comunità;
- consentire **l'ottimizzazione della struttura** attualmente autorizzata al funzionamento per 57 posti (in considerazione del + 20% di cui alla suddetta circolare regionale);
- mantenere il **ruolo di "filtro sociale"** del servizio per la prevenzione del disagio socio-familiare e per l'intercettazione di situazioni "a rischio" in raccordo con il servizio sociale ed il servizio pedagogico scolastico;
- mantenere un servizio socio-educativo alla comunità garantendo, tramite una **tariffazione equa e sostenibile**, un effettivo intervento a sostegno della genitorialità, sempre più complessa e problematica, nonché delle necessità di gestione familiare soprattutto per i nuclei a basso reddito;

piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d'Adda – Città Metropolitana di Milano
tel. 02 9094004 + 5 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158
e-mail servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

- offrire un servizio che all'interno della Comunità **raccordi e sviluppi servizi ed opportunità animative, educative e formative per la prima infanzia**, anche provenienti da altre agenzie educative,
- **attuare un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi** e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività, anche educative, con particolare attenzione alle **tematiche ambientali**;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di **controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese**, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto **dell'apertura e dell'orario di funzionamento** del servizio;
- b) il rispetto della **programmazione, del coordinamento** e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- c) la presenza di **personale adeguatamente formato**, garantendo le **sostituzioni in caso d'assenza**, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la **fornitura di tutto il materiale idoneo** a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la gestione dei **rapporti con le famiglie, con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vaprio d'Adda** (Resp. Area "Servizi alla Persona e alla Comunità", referente comunale servizi educativi, Assistenti sociali e Psicologa), con l'ATS e ASST competente per territorio, con l'Azienda speciale consortile "offertasociale" e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
- g) la partecipazione alla **rete dei servizi territoriali**;
- h) la gestione, ivi compresa la stipula di eventuali convenzioni secondo la normativa vigente, di **tirocini anche scolastici/universitari e di attività di volontariato (Es. Servizio Civile e Leva Civica, coinvolgimento associazionismo locale)** all'interno della struttura;
- i) la **gestione dei rifiuti** nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
- j) la **verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile**;
- k) la **manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile**;
- l) la realizzazione di **attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura**, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale, **con priorità per il servizio SpazioGioco** da anni fornito dalla organizzazione comunale;

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel **pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future**, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari del Comune di Vaprio d'Adda, nonché di tutte le **cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica** e dell'ordine pubblico.



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

E' dovere del concessionario **informare al più presto i servizi sociali del Comune dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare**, ove è opportuno che intervenga il Servizio Sociale stesso.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le **modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario**. Al riguardo il progetto presentato dal concessionario in sede di gara dovrà contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le **modalità organizzative e le regole di funzionamento del servizio che potranno preferibilmente conformarsi ai contenuti del Regolamento Comunale vigente sino al 31.7.2017 in un'ottica di continuità con lo storico servizio pubblico.**

Al fine di favorire il passaggio di gestione contenendo le eventuali difficoltà da parte delle famiglie/bambini frequentanti relative alla presenza di nuove figure educative, potrà essere concordato con il concessionario un periodo di 15gg. all'inizio delle attività (1 -15 settembre 2017) per la realizzazione di un "progetto ponte" di accompagnamento del cambiamento in cui prevedere la presenza di personale educativo comunale in servizio nell'anno 2016/2017.

Il concessionario effettuerà la **gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo**, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione di G.R. 11 febbraio 2005- 7/20588, pubblicata nel B.U. Regione Lombardia il 28 febbraio 2005, il concessionario dovrà redigere, e consegnare entro 3 mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- **Piano di Gestione dell'emergenza**: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- **Piano delle Manutenzioni** ordinarie e straordinarie dell'immobile e delle pertinenze nonché delle revisioni con relativo registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.
- **Piano della organizzazione degli spazi** : suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative per gruppi.
- **Piano di gestione dei servizi generali (pulizie);**
- **Piano della Sicurezza con riferimento al D.Lgs. 81/2008.**

ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate a cui il concessionario è tenuto ad attenersi :

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1044;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"

piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d'Adda – Città Metropolitana di Milano
tel. 02 9094004 + 5 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158
e-mail servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

- L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge regionale Regione Lombardia n.3/2008 avente ad oggetto “Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”;
- D.G.R. n. 20943 del 16 febbraio 2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”;
- Circolare regionale n. 35 del 24/05/2005 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”;
- Circolari regionali n. 45 e 11 del 18/10/2005 “Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005”;
- Circolare regionale n. 18 del 14/06/2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili”.
- Requisiti **di accreditamento delle Unità di Offerta Sociali** approvati dalle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti di Trezzo sull’Adda e di Vimercate, rispettivamente nelle date 4 e 7 Marzo 2011.

ART. 6 CARTA DEI SERVIZI

Il concessionario è tenuto, entro i primi tre mesi dall’inizio della concessione, alla **predisposizione della Carta dei Servizi** in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (comprese le rette) che regolano i rapporti con l’utenza.

La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

Il Concessionario potrà adottare quella previgente definita dal Comune adattandola alle proprie esigenze organizzative.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno biennale in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso alla comunità e comunque vengano assunte nuove determinazioni organizzative che abbiano ripercussioni sull’utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.

Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future contenuti in atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest’ultimo una significativa ed essenziale funzione di **indirizzo rispetto ai contenuti di rilievo pubblico e di controllo**.

L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

ART. 7 SOMMINISTRAZIONE PASTI

La produzione dei pasti per gli utenti dell’asilo nido, per ragioni inerenti alle **vigenti obbligazioni contrattuali d’appalto**, avverrà sino al **31.7.2018** ad opera della ditta che gestisce in appalto per



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

conto del Comune il servizio di refezione scolastica presso i locali della cucina centralizzata in viale della Vittoria 11 (Sodexo Italia).

Fino alla suddetta data, il concessionario provvederà a liquidare direttamente le fatture alla Ditta Sodexo.

La retta (come previsto sino alla gestione comunale) può comprendere il costo del pasto calcolabile in base alla frequenza.

La fornitura dei pasti, secondo le tabelle dietetiche ed i menù utilizzati per l'asilo nido, avviene a seguito di comunicazione giornaliera da parte del personale del nido al personale della ditta che gestisce l'appalto di refezione scolastica comunale.

La Ditta Sodexo, sino al 31.7.2018, ed il concessionario, successivamente (o gestore del servizio incaricato dallo stesso) sino al termine del contratto si occupa delle seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:

- a) fornitura dei pasti attraverso il gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale;
- b) pulizia e sanificazione del locale cucina e relativi arredi, stoviglie, pentolame ed attrezzature utilizzate;
- c) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) relativamente alla parte dei processi di competenza.

ART. 8 APERTURA E ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

Il servizio deve essere garantito almeno per **47 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì per n. 5 giorni settimanali**, con orario di apertura **giornaliera minima del servizio dalle ore 7,30 alle 18,00** in continuità con l'organizzazione comunale del servizio.

Al riguardo proposte di ampliamento dell'orario di apertura verranno valutate nell'ambito del progetto tra i servizi integrativi e migliorativi.

Il servizio potrà offrire la possibilità di frequenza a tempo pieno (Es. 7,30-18.00/18.30), e a moduli di frequenza di orario ridotto (part-time orario o mattino/pomeriggio, mini-part-time, tempi corti, "codino"...), garantendo comunque almeno un modulo part-time, **con vincoli e criteri organizzativi a discrezione del concessionario** nei limiti della normativa regionale di riferimento. Per l'entrata/uscita degli utenti, il concessionario garantisce **orari flessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie**.

ART.9 ALTRE TIPOLOGIE D'OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI/INTEGRATIVI/AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE)

Il Concessionario, potrà utilizzare la struttura nel suo complesso (locali e relativo giardino) per l'autonoma organizzazione di servizi aggiuntivi/integrativi, anche ricreativi, o attività/iniziativa rivolti alla infanzia (sia utenti del Nido sia non utenti e alle loro famiglie, anche non residenti senza necessità di preventiva convenzione tra Comune di Vaprio d'Adda e Comune di provenienza come invece richiesto per il servizio Asilo Nido, ma sempre con precedenza per le famiglie vapriesi), anche al di fuori delle ore e giorni dedicati a servizio di asilo ampliando l'offerta territoriale, prevedendo anche **apposite tariffazioni** che possano concorrere alla sostenibilità di un bilancio asilo nido e al contenimento di rette e di oneri comunali per l'integrazione delle rette (Es. Pre-Post Nido, SpazioGioco, Tempo per le famiglie, progetti estivi, incontri con esperti, attività ludiche, feste di compleanno...).



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

Al riguardo in modo particolare dovrà **comunque essere garantito dal Concessionario un servizio aggiuntivo di SpazioGioco per minori 0-3 anni accompagnati**, come similmente già realizzato dalla previgente gestione diretta comunale.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario **potrà usufruire pienamente della struttura** e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.

La descrizione di queste attività dovrà essere presentata, anche sommariamente, in sede di gara.

Eventuali ulteriori/diverse attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per approvazione all'Amministrazione comunale, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti. L'Amministrazione si impegna a riscontrare la proposta entro e non oltre 30 giorni lavorativi.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità dell'Amministrazione comunale.

ART. 10 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI ALL'ASILO NIDO

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi definiti dal concessionario preferibilmente in continuità con l'organizzazione comunale previgente, in base ad una eventuale graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal concessionario

Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, anche in deroga alla eventuale graduatoria, è sempre obbligo del Concessionario dare la priorità, in qualunque momento dell'anno, ai bambini e alle loro famiglie residenti in Vaprio d'Adda che avranno sempre e comunque la precedenza rispetto ad eventuali richiedenti non residenti.

Le famiglie non residenti potranno accedere al servizio Asilo Nido soltanto sulla base di una apposita convenzione tra il Comune di Vaprio d'Adda ed il Comune di provenienza, sul cui schema potrà essere sentito il concessionario.

Per l'anno educativo 2017/2018 il concessionario inserirà di diritto, con precedenza sui nuovi inserimenti, tutti i bambini già frequentanti nell'anno 2016/2017 (iscritti/frequentanti a luglio 2017) e gli aventi diritto in base alla graduatoria stilata dal Comune prevista dal proprio regolamento fino ad esaurimento della stessa, salvo espressa rinuncia delle famiglie. Le eventuali richieste di inserimento al di fuori della graduatoria saranno trasmesse alla concessionaria per le valutazioni di competenza.

Il concessionario potrà elaborare eventuale nuova graduatoria solo dopo esaurimento di quella comunale di cui sopra.



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili con precedenza per quelli certificati ai sensi della Legge 104/92.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno concordati tra Concessionario, il Comune di Vaprio d'Adda ed eventualmente la famiglia. Saranno comunque a carico del Comune di appartenenza del minore se residente in Comune diverso da quello di Vaprio d'Adda.

ART. 11 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo entro massimo il 31 agosto di ogni anno il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido con modalità definite dal concessionario, garantendo comunque un incontro di presentazione entro il 31 Luglio di ciascun anno di cui sarà data preventiva comunicazione al Comune .

Il Concessionario deve, altresì, trasmettere per iscritto al Comune, entro il 31 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo **una relazione sull'andamento gestionale** contenente i risultati ottenuti nelle varie attività e suggerimenti utili al perseguimento delle finalità del servizio. Lo stato di attuazione della programmazione annuale può essere verificato anche tramite incontri periodici tra il Comune e il concessionario.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge (Resp. Area "Servizi alla Persona e alla comunità", personale amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali, referente comunale servizi educativi, Assistenti sociali e Psicologa) ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso incontri e riunioni (garantendo almeno 2 incontri all'anno compreso quello di illustrazione del programma annuale).

ART. 12 RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE

La tariffa mensile massima applicabile alle famiglie residenti iscritte all'Asilo Nido per 10,50 ore di frequenza giornaliera non potrà essere superiore a Euro 680,00 e dovrà essere comprensiva dei seguenti elementi: fruizione del servizio educativo per 5 gg./settimana **comprensiva di pasto e fornitura materiale igienico sanitario durante la permanenza al nido. **Per allungamenti d'orario all'inizio/fine del servizio potranno essere definite apposite tariffe aggiuntive da proporre in sede di progetto tecnico.****

Per le famiglie non residenti la retta, da indicarsi nel Progetto tecnico, dovrà essere superiore a quella massima indicata per i residenti, tenuto conto del costo pro capite bambino stimato annualmente.

Le rette per i moduli di frequenza ridotta, che il concessionario riterrà di proporre e da indicarsi nel progetto, dovranno proporzionalmente tener conto di quella massima per le 10,50 ore di frequenza.



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario che comunque è tenuto a darne informazione all'amministrazione comunale.

L'importo della tariffa massima indicato nell'offerta tecnica progettuale deve essere mantenuto invariato per tutta la durata della concessione. Tuttavia dopo i primi due anni di durata della concessione, tale importo, e quelli delle altre tariffe per i vari moduli, potrà essere rivalutato in base all'indice ISTAT, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario, potrà altresì, **esclusivamente diminuire le rette** proposte in fase di gara, anche in base alle risultanze economiche-gestionali del servizio, dandone comunicazione preventiva al Comune entro il 31 Maggio di ogni anno.

Tuttavia il concessionario durante la vigenza contrattuale, per esigenze organizzative finalizzate al miglior utilizzo della struttura, potrà rivedere l'articolazione dei vari moduli di frequenza e le relative tariffe **purché proporzionate economicamente a quelle proposte in sede di gara**, previo assenso dell'Amministrazione Comunale e nei limiti della tariffa massima stabilita in sede di gara.

All'interno dei locali dell'Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sarà riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.

A titolo di promozione del servizio e a sostegno delle famiglie utenti residenti, l'Amministrazione Comunale annualmente garantisce, in base a propri criteri, una integrazione della retta a titolo di contribuzione diretta alle famiglie in base all'ISEE tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei risultati della gestione di cui al successivo art. 13. Il relativo stanziamento nel Bilancio Unico di previsione 2017-2019 per l'anno 2017 è pari a € 12.000,00 e per gli anni 2018 e 2019 è pari a € 36.000,00 per ciascun esercizio.

La relativa deliberazione dovrà essere trasmessa al concessionario entro 60 gg. dalla aggiudicazione provvisoria della concessione per l'anno 2017 ed entro il 15 Giugno per gli altri anni di servizio educativo.

ART. 13 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 14 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto motivatamente inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla Delibera di G.R. Lombardia 11 febbraio 2005- 7/20588 e succ. mod., nonché i valori di più elevata qualità previsti dalla Delibera di G.R. 16 febbraio 2005- 7/20943.

Le educatrici devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia e **almeno il 50% delle stesse devono avere un'esperienza come educatrici del nido.**

Il concessionario ha il **compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale**, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

Il **coordinatore inoltre deve essere sempre reperibile** durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido. **Si richiede inoltre per il coordinatore un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido o servizi educativi per l'infanzia.**

Il coordinatore ha il ruolo di **responsabile del funzionamento del servizio** nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari da concordare con il Comune e che siano funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura del servizio e garantire una presenza congrua presso il servizio.

Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato, qualora tale figura non coincida con il/la coordinatore/trice, deve essere in possesso di diploma di maturità ed aver maturato un'esperienza in un ruolo e in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve segnalare ogni disfunzione, guasto o **necessità di intervento tecnico straordinario o che chiami in causa direttamente il Comune come proprietario dell'immobile.** Al medesimo potranno esser chieste dal Comune informazioni amministrative con riguardo anche alle presenze degli utenti e degli operatori, copie delle ricevute di pagamento rette a carico delle famiglie, graduatoria e importi delle rette a carico dell'utente, copia delle fatture delle utenze.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali con riguardo anche agli obblighi di cui all'art. 2 del D. Lgs 39/2014.

Il Concessionario si impegna, salvi i casi di forza maggiore, a mantenere la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale in formato europeo dell'incaricato del coordinamento pedagogico.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, **il concessionario è tenuto a informare le famiglie utenti**, secondo i tempi di **preavviso previsti dalla normativa vigente**, ed il Comune.

Il Concessionario dovrà assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, entro 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario a titolo informativo invia all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Lombardia e in relazione all'accreditamento del servizio.

Il concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di **anni 5 a decorrere dall' 01/08/2017 fino al 31/07/2022.**

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina l'ultimo feriale luglio di ogni anno, **fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario**, mentre **l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile**



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

di via Caduti,7 ove si svolgerà detto servizio sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto (comma 8 art. 32 del Codice dei Contratti).

ART.16 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del servizio di asilo nido consista prevalentemente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore complessivo della concessione per l'intera durata, è di **€ 1.425.000,00** (valore annuo pari a € 285.000,00 moltiplicato per 5 anni). Tale valore presunto è calcolato ipotizzando i seguenti parametri:

UTENTI PRESUNTI ASILO NIDO	37
MESI ANNUI PER OGNI UTENTE	11
VALORE PRESUNTO ANNUO	€ 285.000,00
VALORE PRESUNTO 5 ANNI	€ 1.425.000,00

Il piano finanziario dettagliato è riportato in allegato al presente capitolato.

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati approssimativamente, tenuto conto della storica gestione comunale del servizio e dell'andamento delle iscrizioni dalla data di inizio del servizio (1979).

Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Vaprio d'Adda nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore.

ART. 17 - IMPORTO A BASE DI GARA – CANONE DI CONCESSIONE

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Vaprio d'Adda, un **canone annuo di concessione a base di Gara** determinato in **euro 5.000,00 + IVA (€ 25.000,00 + IVA per 5 anni)**.

Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 28 Febbraio di ogni anno, con le modalità indicate dal Comune stesso.

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata a dicembre dell'anno precedente (qualora non fosse disponibile, si considererà l'ultimo mese disponibile).

ART. 18 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

All'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, è compreso il **diritto del concessionario di ottenere i contributi del Fondo Sociale Regionale riconosciuti per tale servizio**, nonché eventuali altri finanziamenti pubblici o contributi specifici previsti dalla vigente normativa.



A tal fine si stabilisce, **se non diversamente stabilito in merito all'introito diretto da parte del concessionario**, che il Comune si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione, una volta ricevuti, e limitatamente al periodo della concessione.

Per il primo anno, inteso come periodo compreso tra settembre 2017 e dicembre 2017, il contributo annuale verrà riconosciuto nella misura dei quattro/dodicesimi.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento/ampliamento dell'offerta qualitativa del servizio o per l'abbattimento rette per le **famiglie utenti residenti**.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo, al Comune.

Il Comune non assume nessun onere economico diretto nei confronti del concessionario per quanto previsto nel presente articolo, qualora tali contributi non gli venissero a sua volta erogati.

Il Comune inoltre si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non erogare detti contributi, anche se ricevuti, qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico, così come previste nel presente capitolato.

Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso il Concedente.

TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 19 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art.60 del D. Lgs. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando e nel disciplinare di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, **comma 3, lettera a)** del D. Lgs. 50/2016.

ART. 20 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 100

così suddiviso:

- ✓ incidenza massima punti 70 per l'offerta tecnica/progettuale;
- ✓ incidenza massima punti 30 per l'offerta economica,

come definito nel bando di gara e nel **disciplinare di gara**.

La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta all'impresa che otterrà il punteggio più alto.



TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART. 21 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi già in parte descritti all'art. 4:

- Il **rispetto del calendario** delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne **informative su aperture iscrizioni**, sul **sistema tariffario** in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- **Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido** con relativa documentazione;
- Eventuale predisposizione della graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno del servizio;
- La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido.
- **Programmazione e svolgimento** delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- La fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino;
- Gestione dei rifiuti secondo le indicazioni del Comune;
- Voltura e gestione con oneri a proprio carico delle utenze ad eccezione di quella del riscaldamento;
- Pagamento di tutte le utenze e imposte;
- **Rimborso al Comune eventuali utenze relative all'asilo nido comunale che rimangono anche temporaneamente intestate al Comune, e altre spese eventualmente anticipate o impropriamente sostenute dal Comune;**
- Gestione rapporti con le famiglie, con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, con gli uffici dei Comuni eventualmente convenzionati, con l'Ats e Asst competente per territorio e l'Azienda Speciale Consortile "Offertasociale" per quanto di competenza.
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle rette dovute.
- **Gestione autonoma degli insoluti, morosità ed ogni altra irregolarità economico-amministrativa;**
- Collegamento con la locale scuola dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale **inserimento/passaggio dal nido alla scuola stessa;**
- **Mantenimento dell'immobile** in stato di decoro;



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

- La verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- Realizzazione di **attività e di servizi sperimentali e innovativi** nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- Responsabilità e realizzazione interventi/attività per l'acquisizione/mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura: il concessionario deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici (1:7 attuali) stabiliti dalla normativa regionale e il debito informativo con Ats e Regione Lombardia, anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;
- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario (o incaricato dallo stesso) in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia (Dgr 20588 dell'11.2.2005).

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una **documentazione aggiornata** relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. Lombardia 2005/7/20588 e dalla normativa in materia.
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a **debiti informativi** o utili alla programmazione del Comune e di Regione Lombardia;
- il **pagamento di tutte le utenze (ad esclusione del riscaldamento) e le tasse e imposte**, nessuna esclusa, relativa alla concessione del servizio di asilo nido;
- la **fornitura l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi**, ivi incluse le tende e la biancheria; tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune di Vaprio d'Adda al termine della Concessione;
- la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche aggiuntive a quelle esistenti necessarie all'espletamento del servizio;
- la sottoscrizione di polizze a copertura dei danni/rischi immobile e RC/infortuni utenti/operatori anche integrativa di quella Regionale come meglio specificato all'art. 28;
- eventuale stipula per proprio conto di **contratti di manutenzione ordinaria degli impianti**, della struttura e del giardino;
- la **comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili**;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

ART. 22 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale.

Il concessionario, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.



ART. 23 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un **numero di personale adeguato alle esigenze del servizio** e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale sia sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad **applicare il C.C.N.L.** del settore/categoria di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale.

Il concessionario garantisce per tutta la durata del servizio la presenza di personale necessario e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando il concedente da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 24 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce all'aggiudicatario l'utilizzo temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.

E' in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

Il concessionario dovrà inoltre redigere il **Documento di Valutazione del Rischio Interferenze** per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario potrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente (in alternativa a quello esistente), certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 25 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- Mettere a disposizione del concessionario, dietro la corresponsione di un canone come definito nel presente documento, i locali dell'asilo nido situati in via Caduti,7 (come da planimetria allegata) al fine di favorire lo sviluppo del servizio di asilo nido per la propria cittadinanza;
- L'assicurazione dell'immobile (per quanto di competenza);
- Indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- la manutenzione straordinaria della struttura;
- Spese di riscaldamento e relativa gestione;
- la determinazione di **contributi per abbattimento rette Asilo Nido** a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo quanto stabilito da apposita deliberazione comunale.
- L'eventuale **Convenzionamento con altri Enti Locali** interessati al Servizio **Asilo Nido**.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 26 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato mediante:



- a) **riscossione diretta del concessionario dall'utenza** anche per attività integrative e di promozione dei servizi per la prima infanzia;
- b) **Contributi Fondo Sociale Regionale ed altri eventuali finanziamenti/contributi derivanti da apposite misure regionali/statali di sostegno economico diretto o indiretto alle famiglie per l'accesso agli asili nido;**
- c) eventuale compartecipazione economica da parte di **Comuni convenzionati**. Il concessionario non potrà vantare alcun diritto di rivalsa e/o richiesta di risarcimento qualora non vi sia nessun Comune convenzionato o il numero dei Comuni convenzionati vari negli anni.

TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 27 RESPONSABILITA'

Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dalla cauzione.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi, siano essi determinati da cause di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi, fatta salva la manutenzione straordinaria.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni degli utenti e del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà **l'unico responsabile** per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

ART. 28 ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare degli artt. 23/24 del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura degli infortuni e per responsabilità civile degli utenti (se e quando non già coperti da polizza regionale a seguito di accreditamento) e per responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

arretrato al Comune, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio etc..., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune e i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: € 5.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia lesioni e di € 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

b) una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine della concessione, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO VII: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE

ART. 29 PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità.

1. € 1.000,00 Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
2. € 1.000,00 Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard.

piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d'Adda – Città Metropolitana di Milano
tel. 02 9094004 + 5 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158
e-mail servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

3. € 1.000,00 Per ogni violazione al capitolato.
4. € 1.500,00 Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto della concessione.
5. € 1.000,00 Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie;
6. € 500,00 Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
7. € 500,00 Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
8. € 2.000,00 Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
9. € 2.000,00 In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio.
10. € 5.000,00 Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio concesso.

Per ottenere il pagamento delle penali, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale della gestione della concessione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 31.

ART. 30 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto della presente concessione.

Esclusivamente le attività di **manutenzione ordinaria della struttura e del verde, gestione impianti, ristorazione (preparazione pasti) e pulizia** potranno costituire oggetto di affidamento a terzi.

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto anche con escussione della garanzia definitiva.

Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato;
- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socioassistenziali e socioeducativi, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- in caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- in caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- in caso di cessione, anche parziale, del servizio.

ART. 32 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una cauzione o fideiussione provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione, ossia dell'importo di € **28.500,00**, nelle modalità indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la quale verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per il Concessionario. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di qualità come indicato all'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.

Qualora l'aggiudicatario non accetti l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di qualità come indicato all'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca della concessione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 33 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 34 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

ART.35 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Milano.

ART. 36– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che:

- Tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara a pena l'esclusione dalla gara;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, a cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vaprio d'Adda.

ART. 37 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito, nel termine fissato, delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa,



Comune di Vaprio d'Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano

decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata.

Tutte le spese di pubblicità (pubblicazione sulla GURI) e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, **sono a totale carico del Concessionario.**

ART. 38 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato prestazionale, dal disciplinare di gara, dal bando di Gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

ALLEGATI:

Planimetria asilo nido comunale di Via Caduti,7 a Vaprio d'Adda.

Piano Economico

DUVRI

Regolamento Comunale Asilo Nido "Girotondo"